



TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE LAVORO

rilevato che:

che la parte ricorrente ha chiesto in ricorso l'autorizzazione a notificare il medesimo ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet della parte intimanda Ministero dell'Istruzione e del Merito atteso l'elevato numero e le particolari difficoltà nella identificazione di costoro, nei termini ivi in dettaglio indicati;

che a mente dell'art. 151 cpc il giudice anche d'ufficio può prescrivere che la notificazione dell'atto sia eseguito in modo diverso da quello stabilito dalla legge, individuabile in specie in quella per pubblici proclami ex art. 150 cpc;

che esigenze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto notificando, impongano di autorizzare la notifica dell'atto de quo con la pubblicazione invocata dall'istante, come per altro disposto in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di merito (cfr. in termini giurisprudenza di Sezione costante, ed a ultimo decreto Trib Bari del 14.5.2015 e Trib Venezia 21.5.2012);

dispone

che ai sensi dell'art. 151 cpc la parte istante provveda alla notifica del ricorso de quo ai controinteressati con la pubblicazione del medesimo nel testo integrale e del presente decreto sul sito internet del MIM nell'apposita area tematica entro la data del 15.3.2024 con onere di deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica;

che il ricorso unitamente al presente decreto sia notificato all'Amministrazione intimanda nelle forme e nel termine di legge.

fissa

per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del 16.5.2024 ore di rito, revocato ogni contrario provvedimento.

Bari 8.2.2024

Il Giudice del lavoro  
Dott. Giuseppe Minervini

